



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 505/15
Dep. 02/06/2015
Pub. Ex. Art. 281 sexies c.p.c.
Cron. 1186/15
Reg. 1053/15

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3125/2012 Ruolo Generale promossa

DA

C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED]

con il patrocinio dell’Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

ATTORE

CONTRO

PROVINCIA DI R. [REDACTED] E [REDACTED], in persona del Presidente pro tempore,

con il patrocinio dell’Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale – Danni”.

Visto l’art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all’udienza odierna del 2 aprile 2015 alla discussione orale della causa ed alla pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da verbale del 12.02.2015;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nella causa promossa da C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] nei confronti della Provincia di R. [REDACTED] E [REDACTED] con atto di citazione notificato il 20.04.2012;

TRIBUNALE

rilevato in fatto:

- che C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Provincia di R. [REDACTED] E. [REDACTED] chiedendo che sia condannata, a norma dell'art. 2051 cod. civ. e in subordine ex art. 2043 cod. civ., a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'infortunio subito il 17.04.2011 in località Regnano (RE), allorché, in sella alla propria bicicletta in compagnia di altri ciclisti, si imbatteva in una buca, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra riportando "*contusione acromion-claveare sinistra e lesioni abrase multiple*";

- che l'Amministrazione convenuta, nel costituirsi, ha declinato la propria responsabilità nel sinistro avendo svolto un efficiente servizio di spalatura e spargimento sale dopo le neviccate dell'inverno 2010-2011 protrattesi fino al mese di marzo; ha inoltre imputato a negligenza o imprudenza dell'attore l'evento dannoso e chiesto il rigetto delle pretese economiche del C. [REDACTED];

- che la causa è stata istruita con documenti, prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attore;

ritenuto in diritto:

- che la domanda di C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] va accolta per le ragioni e nei limiti seguenti;

- che, in punto di fatto, la prospettazione dell'attore ha trovato supporto nelle testimonianze di [REDACTED] e [REDACTED], entrambi conoscenti del C. [REDACTED] e che si trovavano con lui al momento del sinistro, i quali hanno confermato la caduta a terra dell'attore in corrispondenza con la buca presente sul manto stradale e lo stato dei luoghi esistente al momento dell'infortunio così come raffigurato nelle riproduzioni fotografiche loro mostrate durante l'assunzione della prova, dichiarazioni che rendono ampiamente attendibile, comunque più probabile che non, la caduta di C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] verificatasi in quanto entrata la ruota della bicicletta nella buca, scarsamente visibile e particolarmente insidiosa per la sua conformazione, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, trattandosi di fenditura con sviluppo verticale, parzialmente occultata dal sollevamento del lembo di asfalto adiacente e di modesta larghezza, tale comunque da permettere l'ingresso e l'incastro della ruota di una bicicletta al suo interno: può quindi affermarsi che l'incidente si sia verificato a causa di una anomalia presente sulla sede stradale;

- che in punto di diritto, in materia di sinistri stradali verificatisi in presenza di anomalie della strada, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la responsabilità

CURRIT

←

della P.A. per danni in relazione a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alle strutture e alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione, viene ricondotta alla previsione normativa dell'art. 2051 cod. civ., andando esente l'Ente gestore solo dando prova che l'evento era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile;

- che la responsabilità del custode a norma dell'art. 2051 cod.civ. non risiede in un fatto imputabile all'uomo (il custode) venuto meno al suo dovere di vigilanza e controllo perché la cosa non produca danni a terzi, ma si afferma sulla base del solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (cfr. Cass. civ. . 15389/2011, Cass. civ. 20427/2008) ed essa è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009);

- che resta comunque configurabile una responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. – qui prospettata in via subordinata da C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] – in ogni ipotesi in cui sussista un comportamento colposo dell'Amministrazione;

- che, nella fattispecie, riscontrata una anomalia del fondo stradale connotata da pericolosità, e stante il rapporto di custodia tra la strada e l'ente convenuto, la responsabilità dello stesso va affermata in quanto non vi è prova di una condotta dell'utente, odierno attore, che abbia concorso a cagionare il sinistro o ne sia stata causa esclusiva: nessun elemento v'è per sostenere una velocità del ciclo assolutamente inadeguata al contesto - anzi ciò è da escludere in quanto risultato dalle testimonianze che il tratto era in leggera salita - o un comportamento anomalo, o addirittura abnorme, tenuto dal C. [REDACTED] da cui abbia tratto origine l'evento dannoso;

- che difetta altresì il fortuito per quanto attiene all'imprevedibile alterazione dei luoghi, atteso che le nevicate alle quali la Provincia di R. [REDACTED] E. [REDACTED] ha ricondotto la fessurazione del manto stradale erano cessate da circa un mese, ciò che introduce un profilo di colpa a carico dell'Amministrazione convenuta per non avere essa provveduto al tempestivo ripristino del manto di copertura, unito a quello della pacifica mancata segnalazione, con appositi cartelli, del dissesto del tratto stradale e/o della presenza di buche, omissioni nelle quali è ravvisabile elemento per configurare anche una generale responsabilità aquiliana della convenuta ex art. 2043 cod. civ.;

GIURE.IT

F

- che riconosciuta in questi termini l'esclusiva responsabilità della Provincia di R [REDACTED] E [REDACTED] nella causazione dell'evento dannoso, occorre passare al *quantum* risarcitorio;
- che per quanto rileva nel presente giudizio, ossia per la liquidazione del danno da lesione all'integrità psico-fisica, le Tabelle milanesi hanno individuato il nuovo valore del cd. "punto" (relativo al cd. danno biologico permanente) aumentandolo di una percentuale ponderata per la componente del danno non patrimoniale riguardante la "sofferenza soggettiva" e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione;
- che a seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'Osservatorio ha proposto poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di cd. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso sostenendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona; segnatamente, si propone per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 145,00;
- che in ragione della loro totale rispondenza ai recenti principi affermati dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno possa essere effettuata mediante utilizzo delle Tabelle milanesi anno 2014;
- che, circa il danno non patrimoniale, il CTU nominato ha ritenuto soddisfatto il nesso causale tra il fatto illecito del 17.04.2011 e le lesioni di natura traumatica riportate da C [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] e, a seguito di accertamento su base documentale e diretto sulla persona del periziando, è pervenuto a conclusioni che, in quanto fondate su metodo scientifico e frutto di accurata indagine, sono recepite da questo Giudice;
- che il danno non patrimoniale patito da C [REDACTED] può essere così quantificato con applicazione dei criteri tabellari enunciati (si assume come base di riferimento la somma di Euro 100,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotta nella specie per le inferiori percentuali di invalidità riconosciute dal CTU e ritenuta congrua in ragione del fatto che il danneggiato non ha subito interventi chirurgici, né ha affrontato giorni di degenza ospedaliera):
 - invalidità temporanea parziale al 75% di 22 giorni: Euro 1.650,00
 - invalidità temporanea parziale al 50% di 15 giorni: Euro 750,00
 - invalidità temporanea parziale al 25% di 10 giorni: Euro 250,00e così per complessivi Euro 2.650,00;

F
I
N
O
C

6

- che il danno non patrimoniale afferente i postumi permanenti, in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (36 anni) e della percentuale di danno biologico accertata (2,5-3%), può essere riconosciuto in attuali Euro 3.133,00 già comprensivi della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi, senza ulteriore maggiorazione, in assenza di elementi attestanti una peculiare e maggiore penosità della condizione personale della vittima;

- che il danno non patrimoniale sofferto da C. [REDACTED] C. [REDACTED] D. [REDACTED] può dunque essere quantificato in complessivi attuali Euro 5.963,00, mentre il danno patrimoniale ammonta a Euro 1.935,00 e attiene alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per Euro 300,00, al costo della CTP pari a Euro 305,00 come da parcella n. 278/2014 del dott. [REDACTED] e al danno materiale relativo a velocipede e abbigliamento pari a Euro 1.330,00 come da perizia della società A. [REDACTED] eseguita per conto della Provincia convenuta, stante la mancanza di riscontro del maggiore esborso indicato dall'attore e correlato alla effettiva esecuzione dei lavori sul mezzo preventivati da I.B. [REDACTED] S.r.l. (doc. n. 6) di cui non v'è prova;

- che il danno complessivamente sofferto dall'attore ammonta perciò a Euro 7.898,00 già in moneta attuale, su cui spettano inoltre al danneggiato gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod. civ., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 1712/95), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito: tale voce di danno può essere liquidata equitativamente in Euro 564,18 calcolata anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrico al tasso legale di interessi, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della stessa: la base per il calcolo di interessi viene individuata nell'importo del danno liquidabile devalutato alla data del sinistro (17.04.2011), pari a Euro 7.572,38;

- che ne consegue la condanna della Provincia di R. [REDACTED] E. [REDACTED] al pagamento della global somma di Euro 8.462,18 espressa in moneta attuale, somma che, convertita con la liquidazione in credito di valuta, è produttiva di interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai criteri del D.M. 55/2014 per le quattro fasi processuali espletate;

GIURETT

- che, infine, le spese di CTU liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dell'Amministrazione convenuta;

P.Q.M.

- accertata l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione convenuta per il fatto oggetto di causa, dichiara tenuta e condanna la Provincia di R. E. al pagamento in favore di C. C. D. della somma Euro 8.462,18 già espressa in moneta attuale, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la Provincia di R. E. alla rifusione delle spese processuali sostenute da C. C. D., spese che liquida in complessivi Euro 5.102,26 di cui Euro 4.835,00 per compenso professionale oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Reggio Emilia, 2 aprile 2015

Il Giudice

Cristina Ferrari



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Suriano